

Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Commissione Rappresentanza

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Cap.1

“Ripensare la Rappresentanza”

La commissione Rappresentanza del CNPC 2012, riunitosi a Roma in data 20-21-22 Marzo, ha ritenuto opportuno dividersi in tre sottocommissioni, per analizzare meglio la difficile e complessa questione.

Seguono le proposte della sottocommissione **“Ripensare la Rappresentanza”**.

Proposta 1

Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche richiede che il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, mediante circolare, disponga che i Rappresentanti delle CPS possano partecipare come membri a titolo consultivo nei rispettivi Consigli d'Istituto, al fine di legare ancor di più il consigliere della CPS alla vita dell'Istituto e favorire in questo modo, oltretutto il dialogo tra gli studenti, anche e soprattutto i rapporti tra la CPS e la quotidianità studentesca.

Proposta 2

Non approvato in sede di plenaria

Proposta 3

Partecipazione degli studenti alla programmazione didattico-formativa

La competenza del Piano d'Offerta Formativa diviene del Cd'I, il quale quindi non si limita alla semplice approvazione o respingimento del POF elaborato dal Collegio Docenti.

Il Cd'I, visto come organo rappresentativo e delle categorie in senso universale e degli organi di categoria, a partire dalla proposta iniziale del Collegio Docenti, delibera il POF con integrazioni e/o modifiche delle Parti con le modalità che seguono.

- Il Collegio Docenti elabora la proposta del POF
- Il Cd'I viene convocato con almeno 15 giorni di preavviso, dietro la proposta del Collegio Docenti. Durante questo lasso di tempo, la proposta viene trasmessa al Comitato Studentesco e all'Organo dei genitori.
- Questi esaminano la proposta del Collegio Docenti ed eventualmente, laddove ne sentissero la necessità, elaborano integrazioni e/o modifiche.
- In sede di Cd'I i Rappresentanti della componente studentesca e dei genitori presentano le proposte dei rispettivi organi, sotto forma di mozione, le quali vengono quindi discusse, approvate o respinte.

- **Le parti del POF che riguardano prettamente l'insegnamento restano appannaggio del Collegio Docenti, in rispetto al principio costituzionale di Libera Docenza.**
- Durante l'anno scolastico ogni organo, tramite i propri rappresentanti, può presentare al Consiglio d'Istituto delle Integrazioni e non modifiche al POF.

Proposta 4

La scuola è una comunità formata da diverse componenti: studenti, docenti e genitori; ognuna di queste ha una sua rappresentanza e dovrebbe avere un suo organo collegiale.

Considerando che la scuola risulta essere ancora oggi la miglior palestra di vita per le nuove generazioni del nostro Paese e della nostra Europa, crediamo che proprio dai nostri banchi possa partire quella rinascita culturale per una nuova e migliore democrazia.

Per questo motivo risulta essere necessario se non fondamentale incrementare ed accrescere sempre più gli spazi di democrazia per gli studenti all'interno della scuola. Pertanto sarebbe giusto che ogni componente avesse pari rappresentatività a livello di organo collegiale: ai docenti il Collegio Docenti, agli studenti il Comitato Studentesco ed ai genitori il Comitato Genitori. Ciascuno di questi deve avere le sue specifiche competenze e funzioni, limitandosi ovviamente alla propria componente.

Proposta 5

La commissione rappresentanza chiede che il MIUR esorti, attraverso i mezzi comunicativi ritenuti più opportuni, a riconoscere la rappresentanza studentesca in quanto attività propedeutica non tanto alla sola didattica, ma allo sviluppo di quelle competenze inerenti ai temi della cittadinanza e della partecipazione alla vita della Repubblica, essendo questi i fini costituzionali del Ministero.

Proposta 6

La commissione Rappresentanza chiede che il MIUR vada ad aggiornare il quadro normativo attuale sulla rappresentanza studentesca con quelle funzioni assunte negli anni con la prassi da alcune figure della stessa. In particolare, la commissione tende ad evidenziare al Ministero le funzioni dei rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio d'Istituto. Si invita l'Ufficio III del MIUR ad avviare con questa stessa commissione una serie di consultazioni per analizzare in maniera completa tutto ciò.

Inoltre la commissione preme affinché il MIUR realizzi un Testo Unico sulla rappresentanza studentesca, dove venga riassunto tutto il sistema e per ogni figura di rappresentanza vengano – in maniera dettagliata – elencate le specifiche funzioni.

EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO DEL CNPC

Proposta (Presentata da Bruno Pitta):

Articolo 6 bis comma IV.

Il primo dei non eletti alla carica di Segretario (art 6-bis) viene automaticamente nominato Vice Segretario. Quest'ultimo coadiuva il primo nelle normali funzioni ed inoltre ricopre il ruolo del primo nel momento in cui questo manchi.

MOZIONE DELLA SOTTO-COMMISSIONE

Considerati i tavoli tecnici del Forum Nazionale delle Associazioni Maggiormente Rappresentative (da ora FNAMR), all'interno dei quali vi è già un'effettiva collaborazione tra Associazioni Studentesche e l'Ufficio di Coordinamento Nazionale delle Consulte Provinciali degli Studenti.

Riscontrata, durante la sessione plenaria del CNPC in data 20 Marzo 2012, la piena disponibilità da parte delle stesse associazioni presenti all'interno del FNAMR per una discussione effettiva e concreta per discernere nel modo più condiviso possibile la questione rappresentanza e il suo futuro.

MOZIONE

Durante lo svolgimento del CNPC, riunitosi a Roma dal 20 al 22 Marzo 2012, si è andata a formare la commissione *Rappresentanza*, alla quale è stato chiesto di riflettere in merito al DPR 567 e alla natura stessa della Consulta Provinciale degli Studenti, andando a riflettere su quale sia il suo ruolo ed il suo futuro dopo più di un quindicennio.

Per questo motivo i Presidenti della Commissione richiedono all'Ufficio III del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (da ora MIUR) un'ulteriore convocazione della commissione stessa.

Durante questa convocazione si richiede la presenza dell'Ufficio III del MIUR e delle associazioni del FNAMR, al fine di poter mettere a confronto tutte le realtà che si occupano della rappresentanza studentesca, direttamente o indirettamente, e per poter – forse meglio – analizzare dal punto di vista studentesco le proposte di modifica al DPR 567 e al Testo Unico 297/94 sulla scuola, concernente i riferimenti alla rappresentanza studentesca.

Cap. 2

“Regolamento”

Linee Guida per i regolamenti delle Consulte Provinciali degli Studenti.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

La Consulta Provinciale degli Studenti è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, istituito nel 1996 con il D.P.R. 567/1996 così come modificato ed integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05, 268/07. La CPS è composta da due studenti in rappresentanza delle istituzioni scolastiche di secondo grado di ogni provincia e questi vengono eletti direttamente dai compagni della scuola d'appartenenza, restando in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni. Ogni consulta è

tenuta a dotarsi di un regolamento interno provinciale che può integrare ma, non modificare, le linee guida nazionali. L'ambito territoriale oltre a mettere a disposizione della CPS una sede appositamente attrezzata ha il compito di fornire una consulenza tecnico-scientifica per il suo funzionamento, compito svolto nella maggior parte dei casi da un docente comandato presso l'ambito territoriale che diviene Referente per l'attività della Consulta.

Art.2

Finalità

La CPS in base all'art.6 del D.P.R. 567/96 e successive integrazioni ha il compito di:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni d'Istruzione Secondaria Superiore della Provincia, anche al fine di ottimizzare le iniziative e di formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo istituto, anche sulla base di accordi tra il Dirigente Provinciale, il Direttore Regionale, gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni degli Studenti e degli ex studenti, dell'Utenza, del Volontariato e le Organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
- formulare proposte ed esprimere i pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali, Territoriali e d'Istituto, nonché formulare pareri inerenti l'applicazione della legge sul dimensionamento.
- istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento alle attività integrative all'orientamento ed all'attuazione del presente regolamento e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse;
- promuovere iniziative di carattere interprovinciale, interregionale e transnazionale;
- promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e doveri degli studenti e sulla rappresentanza degli stessi;
- valorizzare le migliori esperienze di partecipazione studentesca realizzate negli ultimi anni;
- promuovere percorsi educativi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- potenziare iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari ed integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole.

Le regole di contabilità pubblica (trasparenza, efficacia, economicità, buona amministrazione) devono sottendere a tale organizzazione. Una finalità basilare della CPS è di essere esercizio per gli studenti delle regole democratiche di gestione della *Cosa Pubblica*. Essa è un organismo fortemente caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia progettuale degli studenti, assicurate anche dall'autonomia nel gestire un proprio budget annuale.

Art. 3

Indipendenza dalle correnti partitiche

La CPS è indipendente da qualsiasi corrente partitica. Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a uomini o partiti politici, non devono fare propaganda per movimenti partitici. A garantire l'autonomia e l'apartiticità della CPS è il Presidente che, moderando le riunioni, è garante del rispetto di suddetto principio.

CAPO II

COMPOSIZIONE INTERNA E RISPETTIVE FUNZIONI

Art.4

Presidente

Art.5
Vicepresidente

Art.6
Segretario

Art.7
Giunta Esecutiva

Art.8
Commissioni di Lavoro Territoriali

Le Commissioni di Lavoro Territoriali vengono istituite per portare avanti un compito preciso per consentire a tutti di lavorare su un preciso obiettivo da portare a termine nel tempo più breve possibile e secondo modalità stabilite dalla commissione stessa e quindi snellendo tutte le procedure burocratiche relative alla convocazione della riunione plenaria della Consulta.

Art. 9
Gruppi Consigliari

Le CPS che prevedono all'interno della propria plenaria un numero di rappresentanti maggiore a 100 sono consigliate a dotarsi dei Gruppi Consigliari. Tuttavia è possibile formare quest'organo anche all'interno delle Consulte con un numero minore di Rappresentanti. Questi sono organi della CPS che possono essere istituiti da un numero minimo di cinque rappresentanti di Consulta.

L'istituzione di tale gruppo deve essere depositata all'Ufficio di Presidenza e nascendo immediatamente dopo.

Il Gruppo Consigliare si riunisce precedentemente alla riunione plenaria, al fine di prendere atto e analizzare le proposte della Giunta Esecutiva per snellire i lavori durante l'assemblea. Infatti, il Gruppo Consigliare si dota di un Referente, il quale può intervenire in plenaria a nome dei membri del gruppo, al fine di favorire la sintesi e la rapidità nell'approvazione dei progetti e dei documenti.

Art.10
Tutoraggio

Gli Studenti dell'Ufficio di Presidenza, il cui mandato biennale è scaduto l'anno scolastico precedente e che hanno terminato gli studi di scuola secondaria di secondo grado, facendone richiesta possono partecipare alle riunioni della Plenaria, assumendo un ruolo di Tutoraggio, al fine di assicurare la continuità progettuale.

CAPO III
ELEZIONI

Art.11
Eletti

Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento della CPS e salvo in caso di dimissioni, rimangono in carica fino a nuove elezioni. In caso di dimissioni o di decadimento, i membri della CPS sono sostituiti dal primo dei non eletti o in assenza di questi vengono indette delle nuove elezioni che devono eleggere il nuovo rappresentante entro e non oltre 50 giorni.

Art.12
Insediamento

La prima riunione della neo-eletta Consulta rappresenta un momento di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutto il lavoro dell'anno. La procedura prevista per l'ottimale svolgimento della riunione d'insediamento è la seguente:

- Alla riunione partecipa e presiede l'assemblea il Presidente uscente, anche se non fa parte della nuova consulta.
- Funge da segretario pro-tempore il docente referente
- Distribuzione in forma caracea dello statuto
- Illustrazione dei progetti svolti, delle attività iniziate e non ancora concluse, nonché dei fondi residui cumulabili
- Proposte se ce ne sono della Consulta uscente

La CPS procede successivamente all'elezione del Presidente della CPS e degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, oppure, qualora le procedure di elezione risultassero particolarmente lunghe e complesse, si possono rimandare le operazioni di voto delle altre cariche, fuorché quella del Presidente, entro 15 giorni.

Art.13

Modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza

Per candidarsi è necessario depositare presso il banco di presidenza un proprio documento. All'elezione del Presidente si procede nel seguente modo:

- Il presidente della riunione chiede la disponibilità dei presenti a proporre la propria candidatura in presidenza;
- Viene costituita la Commissione Elettorale, per adempiere alle procedure di votazione. Tale Commissione si fa garante della regolarità dell'elezione, verificando e scrutinando le schede;
- I candidati proponenti si presentano al banco di presidenza depositando presso il Segretario provvisorio il proprio programma.
- Si procede con votazione a scrutinio segreto: è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (50%+1); nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza dei votanti, si segue col ballottaggio tra i due candidati più votati;
- La commissione elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica;
- Conclusa l'operazione di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale proclama l'esito della votazione ed ha luogo l'insediamento ufficiale del neo Presidente.

Per l'elezione del Segretario si applicano le modalità sopraindicate.

Affinché le votazioni siano valide è necessario che siano presenti il 50% +1 dei rappresentanti della Consulta.

Art.14

Scrutinio della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale effettua le operazioni di scrutinio, esegue la chiama dei membri per la votazione e proclama il candidato eletto. E' composta da due membri della CPS sorteggiati da colui che presiede la prima riunione. Questa esegue le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide e di quelle nulle, le prime attribuite a ogni nominativo valido espresso e le seconde suddivise tra bianche e nulle.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

Art.11

Convocazione della Consulta Provinciale degli Studenti

La Consulta Provinciale degli Studenti si riunisce in seduta plenaria, alla quale sono invitati e tenuti a partecipare tutti i membri che la compongono.

Il testo dell'ordine del giorno delle riunioni è diramato dal Presidente, per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, con la trasmissione a tutti i rappresentanti.

Salvo i casi di urgenza, soggetti a valutazione del Presidente, la diramazione della convocazione è garantita almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.

Nelle convocazioni devono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della riunione, ed eventuali altre note da parte della Presidenza.

Se necessario, la data di convocazione della plenaria successiva può essere decisa al termine della plenaria in corso.

Art.12

Convocazione della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva, essendo un organo riconosciuto ed autonomo all'interno della CPS, viene convocata dal Presidente.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI

Art.13

Organizzazione materiale delle sedute

La CPS si riunisce normalmente nella propria sede con cadenza regolare. In caso di variazioni sulla data o sul luogo di incontro, l'Ufficio di Presidenza informerà tempestivamente tutti i rappresentanti su eventuali rettifiche.

Ogni membro presente alle riunioni, è tenuto a firmare e a comunicare la propria presenza nell'apposito registro delle presenze, reso disponibile presso la Presidenza, che ne attesta la partecipazione effettiva alla riunione pur non prendendo parte alla discussione.

Art.14

Processo verbale

Il Segretario redige alla fine di ogni seduta il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni. Sono indicanti per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi partecipano. E' inoltre inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento dei lavori.

Sono inseriti in allegato al verbale di ogni plenaria i testi dei progetti presentati ai membri ed eventualmente messi in votazione; i relativi piani di spesa; l'elenco delle presenze, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati; nonché a qualsiasi altro documento presentato durante la plenaria, di cui sia richiesto l'inserimento a verbale.

Il verbale è letto all'inizio di ogni seduta plenaria successiva a quella della sua redazione: se non vi sono contestazioni o integrazioni da parte dei membri presenti, il suddetto verbale si intende approvato; altrimenti, se emendato, viene messo in votazione.

Art.15

Partecipazione

I membri della CPS sono tenuti a partecipare ai lavori assembleari per tutta la loro durata. L'eventuale motivata impossibilità a parteciparvi dovrà essere comunicata tempestivamente, via telefax o on-line, al Segretario, che inserirà i nominativi degli assenti giustificati nel processo verbale. Spetta poi al Presidente informare l'Assemblea delle assenze e delle loro motivazioni. Dopo due assenze ingiustificate ai suddetti lavori, il membro sarà ritenuto, a tutti

gli effetti, manifestamente dimissionario e sarà sostituito nell'incarico dal primo studente dei non eletti della stessa scuola. In assenza di sostituto si procede all'elezione di un nuovo rappresentante che deve necessariamente scelto entro e non oltre 30 giorni.

CAPO VI

DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA E VOTAZIONI

Art.16

Validità delle votazioni

Le delibere della Consulta sono valide, quando alle votazioni partecipa il 50%+1 (numero legale) dei membri della CPS.

Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Art.17

Mancanza numero legale

In caso di mancanza di numero legale il Presidente può rinviare la seduta all'ora successiva dello stesso giorno, oppure scioglierla.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del presente.

Nel caso in cui manchi il numero legale anche dopo la seconda chiamata, la plenaria può svolgersi, ma senza potere deliberativo.

Art.18

Dichiarazione di voto

Ogni membro ha facoltà di anticipare la propria intenzione di voto esponendo le motivazioni. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente.

Art.19

Proteste sulle delibere

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni della CPS, se pronunciate, non vengono tenute in considerazione.

Art.20

Modalità di votazione

La CPS vota a scrutinio palese o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto obbligatorio solamente per l'elezione delle cariche o quando il Presidente o l'assemblea lo ritenga necessario.

La CPS vota solitamente per alzata di mano, a meno che 1/3 dei membri chieda l'appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbiano iniziato la votazione.

Delle votazioni per alzata di mano vengono riportati nel verbale semplicemente gli esiti finali senza dettagli numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di appello nominale o di scrutinio segreto.

Art.21

Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi dell'art. 20 In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "favorevole" e

del "contrario", comincia la chiama dei membri in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco si effettua un nuovo appello dei membri, che non abbiano risposto durante la prima chiama. Dopo la chiusura della votazione, viene consegnato al Presidente, a cura del Segretario, l'elenco dei membri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama pertanto l'esito della votazione. L'elenco dei votanti e delle relative espressioni di voto viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Art.22

Votazione a scrutinio segreto

Le votazioni per quali il Presidente o l'assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dall'Ufficio di Presidenza. I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede.

Il Segretario effettua la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza effettuano lo spoglio delle sedute, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.

Art.23

Annullamento e ripetizione votazioni

Dal momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente ed il Segretario, valutate le circostanze, possono procedere nell'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidente, oppure esser denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

CAPO VII

GIURISDIZIONE INTERNA

Art.24

Ordine delle riunioni - Sanzioni disciplinari

Il presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine. Il membro richiamato può dare spiegazione all'Assemblea alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. Se esso non viene revocato, viene inserito nel processo verbale. Qualora il membro richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, passi ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti l'inibizione e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della riunione. Se questi si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Anche l'inibizione può essere revocata udite le spiegazioni del membro inibito: nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità, che avvengano all'interno della sede della CPS, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre all'Assemblea di deliberare, nei confronti del membro cui è stata inflitta l'inibizione, l'interdizione a partecipare ai lavori della CPS per un periodo non superiore a tre riunioni.

Prima della irrogazione delle sanzioni, al membro è concesso un contraddittorio con l'Ufficio di Presidenza.

Le sanzioni sono in ogni caso di natura inoppugnabile.

Art.25
Tumulto in aula

Qualora sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta viene sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la riunione, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, ovvero scioglierla.

In quest'ultimo il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

Art.26
Mozione di sfiducia e dimissioni

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia presentata da $\frac{1}{4}$ dei membri e approvata dall'aula a maggioranza dei rappresentanti, dove sia indicato il nominativo del membro che si intende apporre come successore dello sfiduciato.

I Coordinatori delle Commissioni possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione presentata da un membro e approvata a maggioranza (50%+1) degli studenti iscritti alla Commissione.

Tutte le cariche elettive, salvo differente disposizione, se soggette a dimissioni o ad impedimento permanente, se accolte sono sostituite dal candidato primo dei non eletti per il rispettivo incarico.

Art.27
Comitato per il Regolamento

Nel caso in cui vi siano controversi sullo Statuto e sulla sua interpretazione riguardo i lavori della CPS, può essere istituito un Comitato per il Regolamento composto ai membri dell'Ufficio di Presidenza e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS, i quali si esprimono a maggioranza sulle questioni avanzate dando parere vincolante. Le decisioni deliberate dal suddetto Comitato formano una linea di indirizzo sulla quale la CPS è obbligata a rispettare per l'intero mandato.

CAPO VII
REVISIONE DELLO STATUTO

Art.28
Revisione dello Statuto

Ogni singolo membro può proporre integrazioni allo Statuto Provinciale presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto di voto.

Non sono effettuabili eccezioni e relative deroghe di natura eccezionale al presente regolamento ad eccezione dei documenti ad esso allegati.

Le proposte vengono esaminate dall'Ufficio di Presidenza, che riferisce all'assemblea durante la sessione successiva.

Eventuali proposte di modifica ed integrazione, dopo essere state messe all'ordine del giorno della nuova riunione, debbono essere approvate con due successive votazione da tenersi in due riunioni assembleari distinte, in giorni diversi, con il voto favorevole del 50%+1 dei membri effettivi per essere adottate, ed hanno validità immediatamente dopo la loro approvazione.

Art.29
Norma transitoria

Il presente statuto redatto durante il CNPC 2012, può essere modificato soltanto nei successivi CNPC.

Art.30

Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto entra in vigore dal momento dell'approvazione ed entro il 31 ottobre 2012 tutte le CPS devono avere modificato i proprie statuto secondo le **direttive** sopraindicate.

Cap. 3 **"DPR 567"**

Dopo un'attenta lettura punto per punto del decreto, la commissione, osservando l'inadeguatezza di alcuni commi e la necessità di alcuni cambiamenti e chiarimenti, intende proporre al ministero le seguenti modifiche:

- **Proposta 1:**

Riteniamo opportuno anticipare di 15 giorni l'elezione dei rappresentanti della Consulta di ogni istituto rispetto alla data espressa nell'articolo 6 comma 1 del D.P.R., affinché venga evitato un eccessivo ritardo nell'inizio dei lavori della stessa, e riteniamo anche che sia giusto, successivamente al decadimento, per una qualsiasi causa, di uno dei membri della Consulta, di attendere l'anno successivo per tenere l'elezioni suppletive altrimenti infattibili nel mezzo dell'anno scolastico.

- **Proposta 2:**

Constatando l'impossibilità delle Consulte di istituire uno sportello informativo (art.6 comma 2 (c)) sui compiti svolti dalle CPS, sul D.P.R. su cui si fondano, sullo statuto degli studenti e delle studentesse e sull'orientamento, ma ritenendo questi argomenti di fondamentale importanza per la vita scolastica di tutti gli studenti, crediamo che la Consulta debba farsi divulgatrice di questi ma attraverso iniziative e progetti.

- **Proposta 3:**

Data la decisione del Consiglio Nazionale dei presidenti di Consulta di definire un regolamento comune a tutte le province, il comma 3 dell'articolo 6 necessita essere rivisto definendo il modello di regolamento stilato dallo stesso consiglio come unico e modificabile solo in sede nazionale su approvazione della maggioranza assoluta dei presidenti.

- **Proposta 4:**

L'articolo 6-ter comma 2, riguardo le disposizioni finanziarie, necessita, a nostro parere, di essere immediatamente rivisto e modificato affinché siano definitivamente chiare le norme di finanziamento, al momento non rispettate, e affinché si prenda anche in considerazione non solo il numero di studenti facenti parte di una Consulta ma anche la capacità produttiva e innovativa di ognuna. E' importante anche che , a differenza del presente decreto, siano inserite anche le norme di finanziamento dei coordinamenti regionali e del consiglio nazionale.

- **Proposta 5:**

La commissione ritiene che sia giusto abrogare i seguenti punti:

- Articolo 6 comma 2 d-bis)
- Articolo 6 comma 2 e)
- L'intero articolo 7

Questo perché o non a norma con l'attuale legislazione o superflui e mai applicati.

- **Proposta 6:**

Così per quanto riguarda l'articolo 7, proponiamo un nuovo articolo in collaborazione con la commissione "Arte, cultura e sport" che intende istituire una nuova giornata dal titolo "Giornata nazionale dell'arte e della cultura" costituita in due fasi, una a livello locale comune a tutte le province in uno stesso giorno, e una a livello nazionale.

La commissione allega a questo documento una copia modificata del D.P.R. 567/96 con evidenziati i cambiamenti che dovrebbero essere apportati, tra cui alcuni che, seppur minimi e qui non riportati, sono per noi fondamentali.

DPR 567 (con le segnalazioni delle varie modifiche)

1

D.P.R. 10-10-1996 n. 567

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Publicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.

Epigrafe

Premessa

1. *Finalità generali.*

2. *Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative.*

2-bis. *Assistenza medica.*

3. *Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.*

4. *Organizzazione e gestione.*

5. *Convenzioni.*

5-bis. *Forum nazionale delle associazioni studentesche.*

5-ter. *Forum nazionale delle associazioni dei genitori.*

6. *Consulta provinciale.*

6-bis. *Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.*

6-ter. *Disposizioni finanziarie.*

7. *Giornata nazionale della scuola.*

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 (1).

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (2).

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 31 luglio 2002;*

- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 22 febbraio 2002, n. 894/A3; Nota 22 aprile 2002, n. 1942/A3; Circ. 22 aprile 2002, n. 1948/A3; Nota 10 aprile 2003, n. 1736/A2;*

Nota 17 settembre 2003, n. 3435/A3; Nota 18 marzo 2004, n. 1171/A3; Nota 15 settembre 2004, n. 3686;

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 novembre 1996, n. 715; Circ. 27 novembre 1996, n. 722; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73; Circ. 12 febbraio 1997, n. 93; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 31 luglio 1997, n. 466; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 24 ottobre 1997, n. 659; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 16 dicembre 1997, n. 829; Circ. 18 dicembre 1997, n. 864; Circ. 21 gennaio 1998, n. 28; Circ. 25 marzo 1998, n. 146; Circ. 30 marzo 1998, n.*

158; Circ. 30 aprile 1998, n. 212; Circ. 19 maggio 1998, n. 239; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 7 agosto 1998, n. 350; Circ. 20 ottobre 1998, n. 425; Circ. 20 ottobre 1998, n. 424; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49; Circ. 25 settembre 2000, n. 218; Circ. 17 gennaio 2001, n. 12; Circ. 20 marzo 2001, n. 49.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della *Costituzione*;

Visto l'art. 3, comma 5-bis, del *decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1996, n. 425*;

Visto il *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;

Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;

Visto l'art. 17, comma 1, della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Finalità generali.

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali (3).

1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento (4).

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art. 2. Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative.

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale

attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni (5).

(5) Comma così modificato dall'art. 3, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 2-bis. Assistenza medica (6).

1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari (7).

(6) Rubrica aggiunta dall'art. 1, *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

(7) Articolo aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 3. Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco (8).

(8) Comma così modificato dall'art. 4, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 4. Organizzazione e gestione.

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica (9).

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1 (10).

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il

personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249* (11).

5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.

7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità (12).

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto (13).

(9) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(10) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(11) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

(13) Comma così modificato dall'art. 5, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Art. 5. Convenzioni.

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.

1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti

dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne (14).

2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.

3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art. 5-bis. *Forum nazionale delle associazioni studentesche.*

1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unità.

Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;

b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'articolo 71 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni

o le confederazioni di associazioni al Forum. È demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonché, previa intesa fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo (15).

(15) Articolo aggiunto dall'art. 6, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105* e poi così sostituito dall'art. 2, *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (*Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45*).

Art. 5-ter. *Forum nazionale delle associazioni dei genitori.*

1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:

a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;

b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;

c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;

d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, a norma dell'articolo 71 del citato *decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in

contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previa intesa tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo (16).

(16) Articolo aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

Art. 6. Consulta provinciale.

Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il **15 ottobre** dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive **l'anno successivo**. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.»; (17).

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione (18);

b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali (19);

b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento (20);

c) divulgare le informazioni relative alle funzioni della CPS, con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento, allo statuto degli studenti e delle studentesse e alle attività di orientamento con iniziative e progetti (21);

d) promuovere iniziative di carattere transnazionale;

d-bis) **ABROGARE**;

e) **ABROGARE**

3. La consulta si dota di un proprio regolamento, basato sul modello stilato dal CNPC del 22.03.2012, che potrà essere modificato solo e soltanto nei successivi consigli nazionali su approvazione della maggioranza assoluta. (22bis)

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti della giunta esecutiva della consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative (23). Inoltre all'interno del coordinamento sono eletti due membri dell'organo di garanzia regionale.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale (24).

(17) Comma così modificato prima dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105 e poi dall'art. 4, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45) modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1, del DPR 29 novembre 2007, n. 268 (G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008).

(18) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(19) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(20) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(21) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(22) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(22 bis) Parole aggiunte dall'art. 1 del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

(23) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art. 6 -bis Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti. (24 bis)

1. La Conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo prioritario del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

2. È composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.

3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;

b) promuove l'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;

d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonché la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.

5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, tematiche e/o territoriali.

7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli

studenti.».

(24bis) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, del DPR 29 novembre 2007, n. 268.

Art. 6-ter. *Disposizioni finanziarie.*(24ter)

1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-bis e 5-ter (25).

2. (SPECIFICARE LE NORME DEI FINANZIAMENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI E DEI COORDINAMENTI REGIONALI)

(26).

(24ter) Il presente articolo ha assunto la numerazione di 6 -ter in base all'art. 2, comma2, del DPR 29 novembre 2007,n. 268.

(25) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

(26) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

Art.7 ABROGARE

Art. 8. *Giornata nazionale dell'arte e della cultura (il nome può subire variazioni)*

1. È istituita la giornata nazionale dell'arte e della cultura, suddivisa in due fasi, una a livello locale che ogni provincia eccetto quella ospitante la fase nazionale organizzerà nel proprio territorio, e una nazionale che si terrà in una città scelta dal consiglio nazionale dei presidenti di Consulta.

